

DECRETO DEL PRESIDENTE

n. 37 del 27 settembre 2017

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni.

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), così come da ultimo modificata dalla legge regionale del 3 agosto 2015, n. 19, con la quale la Regione Piemonte ha provveduto a riorganizzare il Sistema delle aree protette;

Premesso che, in attuazione del combinato disposto degli artt. 12, 37 e 63 della L.R. 29/6/2009 n° 19 e s. m. e i., l'Ente di gestione del Parco naturale delle Lame del Sesia e delle Riserve naturali dell'Isolone di Oldenico, della Garzaia di Villarboit, della Palude di Casalbeltrame e della Garzaia di Carisio, l'Ente di gestione della Riserva naturale speciale Parco Burcina "Felice Piacenza" e l'Ente di gestione della Riserva naturale orientata delle Baragge, della Riserva naturale speciale della Bessa e dell'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prève sono stati soppressi ed agli stessi, con decorrenza 1/1/2012, è subentrato nei rapporti attivi e passivi, acquisendone la titolarità dei beni mobili ed immobili, l'Ente di gestione delle Riserve pedemontane e delle Terre d'acqua

Premesso che, in attuazione della L.R. 3/8/2015 n° 19, che ha ulteriormente modificato la suddetta L.R. 29/6/2009 n° 19 l'Ente di gestione delle Riserve pedemontane e delle Terre d'acqua è stato soppresso ed allo stesso, con decorrenza 1/1/2016, è subentrato nei rapporti attivi e passivi, acquisendone la titolarità dei beni mobili ed immobili, l'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 12 in data 08.02.2016 con il quale è stato nominato Presidente dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore l'Arch. Adriano Fontaneto con decorrenza 08.02.2016 e sino a scadenza dell'attuale legislatura secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 7 della LR 19/2009;

Visto quanto disposto dall'art. 14, comma 2, della L.R. 19/2009 e s.m.i. in merito alle funzioni conferite dalla legge al Presidente;

Visto quanto disposto dall'art. 16 della L.R. 28/7/2008 n° 23, in merito alle attribuzioni degli organi di direzione politico-amministrativa, e dall'art. 17 della medesima L.R. 23/2008, in merito alle attribuzioni dei dirigenti;

Visto il D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Visto che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1), le Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente od indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che le Pubbliche Amministrazioni, fermo restando quanto sopra indicato, possono mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";*

Rilevato che, per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 l'Ente deve provvedere ad effettuare una ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria ed in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2 del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P., ovvero:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
 - b) società che risultano prive di dipendenti od abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da Enti Pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila Euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Preso atto che questo Ente detiene una partecipazione nell'Azienda Turistica Locale di Biella, derivante dall'adesione alla stessa da parte dell'Ente di gestione della Riserva naturale speciale Parco Burcina "Felice Piacenza" risalente all'anno 1997, nella titolarità della quale è succeduto l'attuale Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore in attuazione della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19, come modificata dalla legge regionale del 3 agosto 2015, n. 19, come sotto specificato:

Denominazione	Data costituzione	Oggetto	Quota detenuta dall'Ente al 31/12/2015	Capitale sociale al 31/12/2015	n. dipendenti al 31/12/2015
A.T.L. AZIENDA TURISTICA LOCALE DEL BIELLESE - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	25/09/1997	Azienda di accoglienza e promozione turistica. Svolge attività di promozione e valorizzazione delle risorse turistiche locali, assistenza ai turisti ed agli operatori del settore. Non svolge attività di rilievo economico.	1,74%	100.000,00	4

Considerato opportuno mantenere la suddetta partecipazione societaria nella sopracitata Azienda Turistica Locale di Biella, in quanto l'Ente, avendo tra le proprie finalità lo sviluppo della promozione turistica all'interno delle aree protette gestite, sta valutando la propria partecipazione all'interno delle Aziende di promozione turistica, operanti nel territorio di competenza, ancorché al momento strutturate in una forma giuridica diversa dalle società;

Vista la Delibera della Corte dei Conti n. 19/2017/SEZAUT/INPR del 21 luglio 2017 - Sezione delle Autonomie - *"Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.lgs. n. 175/2016"*, che prevede un modello standard dell'atto di ricognizione e relativi esiti da allegare al provvedimento di ricognizione delle partecipazioni;

Visto l'esito della ricognizione delle partecipazioni detenute, di cui al modulo *"Linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati dagli enti territoriali (art. 24, D.Lgs n. 175/2016)"*, allegato al presente decreto, per farne parte integrante e sostanziale, compilato solo nelle parti ritenute necessarie;

Precisato che la revisione straordinaria delle partecipazioni disposta con il presente decreto viene adottata dal Presidente con i poteri del Consiglio, ai sensi dell'art. 14, comma 1 lett. "c", della L.R. n.19/2009, e che pertanto si provvederà alla sua ratifica nella prima seduta utile del Consiglio medesimo;

DECRETA

1. Di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dall'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago maggiore alla data del 23 settembre 2016, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs 16 giugno 2017, n. 100, secondo le risultanze riportate nella tabella illustrativa di cui all'allegato modulo *"Linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati dagli enti"*

territoriali (art. 24, D.Lgs n. 175/2016)", compilato solo nelle parti ritenute necessarie., che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di procedere, per le motivazioni in premessa esposte, al mantenimento della partecipazione societaria, pari all'1,74%, detenuta dall'Ente nell'Azienda Turistica Locale di Biella.
3. Di trasmettere, come disposto dall'art. 24, comma 3 del medesimo D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175 così come modificato dal D.Lgs 16 giugno 2017 n. 100, il presente provvedimento alla competente sezione della Corte di Conti competente nonché di comunicare il presente esito della ricognizione al Ministero del Tesoro tramite l'applicativo "*Partecipazioni*" del Portale Tesoro <https://portale.tesoro.mef.gov.it> entro il 31/10/2017.
4. Di trasmettere il presente decreto al Consiglio per la sua necessaria ratifica nella prima seduta utile.

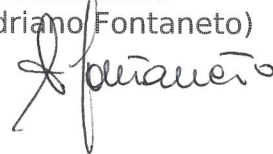
Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica

IL DIRETTORE

Dott. Benedetto Franchina



Il Presidente
(Arch. Adriano Fontaneto)



RAPPORTO DI PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente il
9/10/2017

**LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERRITORIALI
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)**

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente:

ENTE STRUMENTALE DELLA REGIONE PIEMONTE

Denominazione Ente:

ENTE PER LA GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE

Codice fiscale dell'Ente:

94000090038

L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome:

Benedetto

Cognome:

Franchina

Recapiti:

Indirizzo:

località Villa Picchetta snc - 28062 Cameri (NO)

Telefono:

0321/517706

Fax:

0321/517707

Posta elettronica:

direttore@parcoticinolagomaggiore.it

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

02.01. Riconoscimento delle società a partecipazione diretta

Progressivo A	Codice fiscale società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	% Quota di partecipazione E	Attività svolta F	Partecipazione di controllo G	Società in house H	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016) I	Holding pura J
Dir_1	01900780022	A.T.L. AZIENDA TURISTICA LOCALE DEL BIELLESE - SOCIETÀ' CONSORTILE A RESPONSABILITÀ' LIMITATA	1997	1,74	Azienda di accoglienza e promozione turistica. Svolge attività di promozione e valorizzazione delle risorse turistiche locali, assistenza ai turisti e agli operatori del settore. Non svolge attività di rilievo economico.	NO	NO	NO	NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) ☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) ☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**) ☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) ☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) ☐
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) ☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) ☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) ☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☐
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) ☒
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) ☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) ☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) ☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) ☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) ☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società Consortile in oggetto è stata costituita in forza della Legge della Regione Piemonte n. 75/1996, ora novellata dalla L.R. 14/2016, la quale prevede quale unica forma di gestione delle ATL preposte ai rispettivi ambiti, quella della società consortile a responsabilità limitata. Per tali motivazioni appare ovvio come l'azienda ricada nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 del TU 175/2016, tenuto conto delle disposizioni di cui al titolo V della Costituzione Italiana, del TU 267/2000, della legge 56/2014 nonché della Legge della Regione Piemonte n. 23/2015.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	4,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	2
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	1.019,00
2014	11.192,00
2013	-4.716,00
2012	-2.674,00
2011	-102.385,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	181.306,00
Compensi amministratori	0,00
Compensi componenti organo di controllo	12.359,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	584.165,00
2014	631.042,00
2013	575.801,00
FATTURATO MEDIO	597.002,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) ☐
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) ☒
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) ☐

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies) ☐
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) ☐
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) ☐
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) ☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Occorre sottolineare che, come precisato dalla nota della medesima Azienda Turistica Locale del Biellese n° 208/2017 in data 20/9/2017, nel caso in cui venisse omesso il contributo d'esercizio dal valore della produzione, lo stesso si ridurrebbe ad Euro 116.092,67. Va però annotato che ATL svolge servizi di interesse generale e che è stata costituita in forza della Legge Regionale n. 75/1996, ora novellata dalla Regionale n. 14/2016, che prevedeva specificatamente l'affidamento di attività da parte della Regione Piemonte. Inoltre va puntualizzato che l'attuale LR 14/2016 prevede la Società Consortile a R.L. quale unica forma di gestione delle ATL per i bacini di competenza. In relazione al numero degli amministratori in rapporto ai dipendenti, va chiarito che i componenti del CdA NON percepiscono alcun compenso, mentre, per mere ragioni finanziarie, il numero dei dipendenti è rimasto ridotto.

Azioni da intraprendere:

Una azione valutabile, nell'ambito della riforma, anche statutaria, prevista dalla LR 14/2016 e che dovrà essere intrapresa nei prossimi mesi potrà eventualmente riguardare il numero degli amministratori, da ridefinire in accordo con la Regione Piemonte e sulla scorta delle disposizioni regionali vigenti.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
Dir_1	A.T.L. AZIENDA TURISTICA LOCALE DEL BIELLESE - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	Diretta	Azienda di accoglienza e promozione turistica. Svolge attività di promozione e valorizzazione delle risorse turistiche locali, assistenza ai turisti e agli operatori del settore. Non svolge attività di rilievo economico	1,74	L'Ente, avendo tra le proprie finalità lo sviluppo della promozione turistica all'interno delle aree protette gestite, sta valutando la propria partecipazione all'interno delle Aziende di promozione turistica operanti nel territorio di competenza, ancorchè al momento strutturate in una forma giuridica diversa dalle società.

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessità della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessità di operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.